

COMUNE DI NAPOLI

ESECUZIONE IMMEDIATA

Proposta di delibera prot. n° 02 del 22/02/2017

124 FEB. 2017
31/115

Categoria Classe Fascicolo.....

ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 203

OGGETTO: Adozione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011, del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) redatto ai sensi del D.Lgs n. 96/2005 e s.m.i.

22 MAR. 2017

Il giorno, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Salvatore PALMA

ASSENTE

Ciro BORRIELLO

P

Annamaria PALMIERI

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Enrico PANINI

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

CARMINE PISCOPO

P

Gaetano DANIELE

P

Daniela VILLANI

P

Roberta GAETA

ASSENTE

✓

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: o/n. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Diritto alla città, alle Politiche urbane, al Paesaggio e ai Beni comuni,

IL SEGRETARIO GENERALE

la

2

Premesso

che nel territorio del Comune di Napoli è attualmente aperto al traffico civile l'Aeroporto di Capodichino *Ugo Niutta* - codice ICAO LIRN - localizzato a nord-est della città - quartiere di San Pietro a Patierno - compreso tra viale Comandante Umberto Maddalena, Tangenziale A56, Circumvallazione provinciale di Napoli e raccordo Tangenziale-Circumvallazione;

che la disciplina aeronautica di cui alla parte seconda del *Codice della Navigazione D.Lgs 96/2005* e s.m.i. (di seguito *Codice della navigazione*), libro primo, titolo III, capo III, al fine di mitigare le conseguenze di eventuali incidenti aerei, prevede vincoli alle proprietà private ubicate nelle aree limitrofe agli aeroporti aperti al traffico civile;

che, in particolare, il comma 5 dell'art. 707 del *Codice della navigazione*, al fine di disciplinare, nelle direzioni di decollo e atterraggio dell'aeroporto, le opere e le attività compatibili con il rischio derivante dalla navigazione aerea, a tutela del territorio, demanda ai comuni territorialmente competenti l'adozione di appositi *Piani di Rischio Aeroportuale* (di seguito *PRA*);

che i contenuti e le caratteristiche del *PRA* sono indicati nel *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, edizione 2 emendamento 9 del 23/10/2014*, (di seguito *Regolamento aeroporti*) e nella Circolare APT-33 del 30/8/2010, emessi dall'*Ente Nazionale Aviazione Civile* (di seguito *ENAC*);

che l'area interessata dal *PRA*, ai sensi del *Regolamento aeroporti*, ricade in una parte di territorio comunale assoggettata alla *Variante al Piano regolatore generale per in centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale di Napoli* approvata con D.P.G.R.C. n. 323 dell'11 giugno 2004 (di seguito *PRG*);

che, ai sensi del *Regolamento aeroporti*, le limitazioni alla proprietà privata derivanti dall'attuazione dei piani di rischio si applicano "alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l'aeroporto" (Capitolo 9 paragrafo 6.2) e pertanto il *PRA*, pur in presenza di attività o edifici anche palesemente incompatibili, non produce per essi effetti ablatori né interdittivi;

che ai sensi del paragrafo 6.4 capitolo 9 del *Regolamento aeroporti*, la mitigazione delle conseguenze di eventuali incidenti aerei si basa sui criteri a) del contenimento del carico antropico, b) dell'individuazione delle attività incompatibili a causa della potenziale amplificazione del rischio;

che in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici e alle caratteristiche tecnico operative della pista di volo, il *Regolamento aeroporti* individua differenti zone di tutela (capitolo 9 paragrafo 6.5):

- Zona di tutela A: E' da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali con indici di edificabilità bassi che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.
- Zona di tutela B: Possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.
- Zona di tutela C: Possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE

h

[...] Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.”

che il Regolamento aeroporti prescrive che il PRA sia sottoposto al parere dell'ENAC e che pertanto l'attività propedeutica e la redazione del PRA sono state effettuate con frequenti confronti con l'ENAC.

Dato atto

che le aree da assoggettare a tutela da rischio aeroportuale, oltre al comune di Napoli, interessano i comuni di Afragola, Casalnuovo, Casavatore e Casoria;

che la circolare ENAC APT-33/2010 precisa che, nel caso di piano che interessi più comuni, le analisi e le conseguenti misure siano caratterizzate da uniformi criteri di definizione e presentate all'ENAC in un documento unitario;

che nel corso delle attività di coordinamento con l'ENAC, quest'ultimo ha precisato che, in luogo di un unico documento, possono essere presentati documenti da parte dei singoli comuni, purché predisposti con criteri uniformi;

che le attività propedeutiche e di redazione del PRA per Napoli sono state effettuate in coordinamento con i predetti comuni interessati e a tal fine sono stati tenuti corrispondenza, contatti telefonici e vari incontri effettuati presso gli uffici tecnici di Napoli e Casoria;

che tale coordinamento è stato particolarmente finalizzato ad uniformare contenuti e formati del piano con il comune di Casoria, nel cui territorio ricadono sia parte dell'area di sedime aeroportuale sia parti delle zone di tutela, nonché con i restanti comuni, nel cui territorio ricadono solo parti minori di zone di tutela.

Precisato

che, ai fini dell'individuazione delle attività oggetto della disciplina del PRA (attività incompatibili a causa della potenziale amplificazione del rischio, attività sensibili e attività comportanti affollamento) si è fatto riferimento, con gli opportuni adeguamenti, alle attività già assoggettate alla vigente normativa relativa alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., come esplicitato nella relazione al PRA e riportato negli allegati alle norme di attuazione dello stesso piano;

che ad oggi la Regione Campania non ha emanato alcuna normativa in materia di tutela del territorio dal rischio generato dall'attività di volo;

che, non essendo al momento disponibile il piano di sviluppo aeroportuale, il PRA è redatto in riferimento alla situazione attuale così come rilevata e sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti;

4

che la disciplina del *PRG* classifica gran parte dell'area interessata dall'infrastruttura aeroportuale quale zona F - parco territoriale e altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale - sottozona Fc - parco di nuovo impianto, disciplinata dagli artt. 45 e 48 delle norme di attuazione del *PRG*, non confermando quindi la funzione aeroportuale e che, pertanto, gli effetti del *PRA* sono da riferirsi a motivazioni di sicurezza correlate al periodo di permanenza dello scalo nell'attuale collocazione;

che il *PRA*, quale strumento sovraordinato, ai sensi del *Regolamento aeroporti* integra le previsioni e le norme di attuazione del *PRG* con le indicazioni di vincoli sovraordinati imposti dalla legislazione statale (*Codice della navigazione*), definendone le modalità di applicazione nello specifico territorio in relazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale.

Dato atto

che con deliberazione n.4 dell' 8/1/2016 la Giunta comunale ha:

- preso atto della proposta di Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) elaborata ai sensi dell'art. 707, comma 5, del D.Lgs n. 96/2005 e s.m.i. (Codice della Navigazione);
- dichiarato l'esclusione del PRA dalla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per le motivazioni indicate in narrativa;
- dato mandato al Servizio Pianificazione urbanistica generale di trasmettere la proposta di PRA all'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) per l'acquisizione del parere di cui al paragrafo 6.7 del capitolo 9 del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - edizione 2 emendamento 9 del 23/10/2014;
- dato mandato, inoltre, al Servizio Pianificazione urbanistica generale di apportare al PRA, gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in esito al parere dell'ENAC e di proseguire l'iter di adozione e approvazione ai sensi del Regolamento n. 5/2011 della Regione Campania.

Atteso

che il *PRA* di cui alla succitata deliberazione riguardava le zone di tutela A, B e C, quest'ultima limitatamente alla fascia in asse della pista, in prosecuzione della zona B per effetto dell'annullamento della deliberazione *ENAC* n. 47/2011 disposto dal TAR in particolare con sentenza TAR Lazio n. 5696/2015;

che con nota PG/231067 del 16/3/2016 il servizio Pianificazione urbanistica generale del Comune di Napoli ha trasmesso all'*ENAC* la proposta di *PRA*, ai fini dell'emissione del parere previsto dalla normativa;

che, in esito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1360/2016 del 6/4/2016, l'ambito territoriale di applicazione del *PRA* è stato definitivamente riportato alle zone di tutela A, B, C e D come definite dal *Regolamento aeroporti*, come emendato al capitolo 9 par. 6, compresi l'ampliamento della zona di tutela denominata "C" e l'introduzione della zona di tutela denominata "D", con deliberazione *ENAC* n. 47 del 20/10/2011;

che con successiva nota PG/437518 del 23/5/2016 pertanto l'*ENAC*, ha sospeso il processo istruttorio per l'emissione del parere e ha richiesto al Comune di Napoli l'integrazione della documentazione relativa alle fasce C e D;

che, al fine di ottemperare alla predetta richiesta dell'*ENAC*, con successiva deliberazione n. 506 dell'11/8/2016 la Giunta comunale ha integrato e modificato la deliberazione di Giunta comunale n. 4 dell'8/1/2016, estendendo l'ambito territoriale di applicazione alle zone indicate con la

deliberazione ENAC n. 47 del 20/10/2011, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1360/2016;

5

che, con nota PG/26541 del 16/9/2016, il servizio Pianificazione urbanistica generale del Comune di Napoli ha trasmesso all'ENAC la proposta di PRA come modificata e integrata con la predetta deliberazione n. 506 dell'11/8/2016 ai fini dell'emissione del parere previsto dalla normativa;

che, con nota PG/966635 del 5/12/2016, l'ENAC ha espresso parere favorevole, per gli aspetti di competenza, al piano di rischio trasmesso;

che, in particolare, con il detto parere l'ENAC:

1. *“ha evidenziato la coerenza del piano:*
 - *con le linee guida contenute al capitolo 9 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti dell'ENAC;*
 - *con le caratteristiche operative delle operazioni di volo che riguardano il sorvolo del territorio dei comuni di Casoria e Napoli”;*
2. ha rappresentato *“una generale condivisione delle valutazioni relative al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio”;*
3. ha espresso le seguenti raccomandazioni:
 - a) *”si ritiene opportuno per il Comune di Napoli limitare l'incremento del carico antropico in zona di tutela A, pertanto il comune potrà consentire l'insediamento solo di attività a basso affollamento, (categoria di rischio A allegato 3 delle NTA), all'interno delle volumetrie attualmente dismesse in tale zona di tutela, indipendentemente dalla tipologia di attività precedentemente insediata;*
 - b) *...al fine di ottemperare alle prescrizioni del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, tali attività dovranno comportare una permanenza discontinua di un numero limitato di persone”;*

Ritenuto pertanto, in relazione al punto a) di dover procedere al recepimento della raccomandazione nelle Norme di attuazione del PRA;

in particolare di dover modificare gli artt. 5 e 7 delle suddette norme inserendo le parti di seguito indicate in grassetto:

- Articolo 5, comma 5

In caso di immobili dismessi, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si considera come in atto la più recente attività documentabile legittimamente insediata. In tal caso, le eventuali attività incompatibili, sensibili o comportanti affollamento, sono considerate con la categoria di rischio immediatamente inferiore rispetto a quella legittima più recente, **ad eccezione di quanto riportato al successivo articolo 7, comma 1, lettera f);**

- Articolo 7, comma 1

Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche norme di settore nonché quanto previsto al precedente articolo 6, all'interno della zona di tutela A non sono consentiti:

[...]

f) il riuso di immobili dismessi per attività ad affollamento medio o elevato, indipendentemente dalla tipologia di attività precedentemente insediata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Am

Precisato

che, in relazione al suddetto punto b) delle raccomandazioni formulate dall'*ENAC*, la proposta di *PRA* di cui alla deliberazione n. 506 dell' 11/8/2016 è stata già redatta in conformità alle prescrizioni del *Regolamento aeroporti*.

Dato atto

che, le delibere di G.C. n. 4/2016 e n. 506/2016 sono state pubblicate, con gli allegati, sul sito istituzionale del comune all'indirizzo www.comune.napoli.it/urbana il 10/12/2015, successivamente alle loro pubblicazioni all'albo pretorio, in una pagina web dedicata alla proposta di "Piano di Rischio aeroportuale";

che tale pubblicazione è stata predisposta nel rispetto del Regolamento regionale n. 5/2011 art.7-*partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti*;

che a seguito della pubblicazione delle su richiamate delibere sul sito istituzionale del Comune sono pervenute solo richieste di informazioni per le vie brevi a cui è stato fornito riscontro.

Dato atto altresì

che relativamente alla Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 s.m.i., l'articolo 6 – Oggetto della disciplina, dello stesso decreto prevede che: "1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale";

che, inoltre, il comma 7 dell'art. 2 del "Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania, emanato con decreto n. 17 del 18.12.2009, prevede che: "7. Per i piani e programmi di cui ai commi 4 e 5, in generale per le attività pianificatorie e i programmi non sottoposti al processo di VAS, le amministrazioni procedenti valutano l'applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti";

che con la deliberazione di Giunta comunale n. 4 dell'8/1/2016 è stata dichiarata l'esclusione del *PRA* dalla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per le motivazioni indicate nella narrativa della medesima deliberazione e sulla base della relazione, allegata anche alla presente delibera, per la verifica di esclusione dalla assoggettabilità alla procedura VAS ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. e della DPGR della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in regione Campania", allegata anche alla presente delibera;

che tale relazione precisa che: "il *PRA*, per le sue peculiari caratteristiche e finalità, non è equiparabile ad alcuna tipologia di piani o programmi di settore "che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale";

che "in riferimento al comma 2 lettera a) dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006, si evidenzia che il *PRA* non può essere considerato un piano dei trasporti in quanto non ha la funzione di disciplinare la tipologia, l'entità, nonché le rotte del traffico aereo in esercizio dello scalo aeroportuale";

che "Il *PRA*, inoltre, costituisce, di fatto, un obbligatorio adeguamento a norme sovraordinate, in recepimento di indicazioni della normativa speciale nazionale per la navigazione aerea, e non prevede incrementi di carico urbanistico rispetto a quelli già non apprezzabili previsti dalla

strumentazione urbanistica vigente, né rende necessario il reperimento di ulteriori standard urbanistici".

che "In riferimento al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. che prevede che la valutazione ambientale contenga informazioni "sui possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori" (allegato I della Direttiva, lettera f), si evidenzia che il *PRA*, costituendo limitazioni alle possibilità di trasformazione del territorio rispetto alle già ridotte previsioni del *PRG*, limita i possibili impatti delle attuali previsioni di *Prg* sulle componenti ambientali sopracitate e sui loro effetti sul territorio (traffico, consumo di territorio, produzione di rifiuti, inquinamento acustico, atmosferico e luminoso) e non ha alcun tipo di impatto sul patrimonio edilizio, monumentale paesaggistico, ambientale";

che "In altre parole, i contenuti del *PRA* costituiscono un vincolo alla pianificazione comunale nelle zone di tutela del piano, nelle quali viene ulteriormente limitata la possibilità di incrementare il carico urbanistico";

che il Regolamento regionale all'art. 2 - Ambito di applicazione prevede che: "1. Il presente regolamento si applica a tutti i piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi i piani e programmi previsti dal titolo II della legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio), e successive modifiche, i piani e programmi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore della pianificazione urbanistica o della destinazione dei suoli o loro modifiche e i piani e programmi cofinanziati dall'Unione europea, secondo le specifiche di cui ai successivi commi";

che pertanto, per quanto sopra già espresso, il *PRA* risulta escluso anche dall'applicazione del D.P.G.R. n. 17/2009 "Regolamento di Attuazione della VAS in regione Campania";

che attualmente sussistono le condizioni per confermare l'esclusione dalla procedura di Vas anche nella versione del *PRA* integrata in base alle richieste contenute nel parere *ENAC* PG/2016/966635 del 5/12/2016.

Verificato

che gli elaborati del *PRA*, corrispondono a quanto richiesto dalle normative vigenti per quanto concerne la tipologia di elaborati richiesti, la scala di elaborazione dei grafici ed i loro contenuti.

che per la suddetta proposta di *PRA*, come richiesto dall'art 3 comma 1 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011, sussiste "la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore".

Ritenuto

per tutto quanto premesso che non appaiono elementi ostativi all'adozione del Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Napoli composto dai documenti e dagli elaborati allegati alla presente proposta, e che pertanto è possibile procedere all'adozione del *PRA* in questione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011;

Si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la documentazione di piano di seguito indicata, composta da n. 97 pagine progressivamente numerate:

1. Deliberazione di Giunta comunale n. 506/2016, senza allegati;
2. Nota PG/726541 del 16/9/2016 trasmissione all'ENAC della deliberazione di Giunta comunale n. 506/2016;
3. Parere ENAC PG/2016/966635 del 5/12/2016;
4. Nota PG/102763 del 7/2/2017 accoglimento delle raccomandazioni;
5. Elaborati del PRA (Piano di Rischio Aeroportuale):
 - Tavole di analisi:
 - Tavola A01 - inquadramento a scala sovracomunale
 - Tavola A02.1 - individuazione delle zone di tutela su base catastale – area ovest
 - Tavola A02.2 - individuazione delle zone di tutela su base catastale – area nord
 - Tavola A02.3 - individuazione delle zone di tutela su base catastale – area sud
 - Tavola A03 - individuazione delle zone di tutela ortofoto AGEA 2011
 - Tavola A04 - caratteri fisici del territorio
 - Tavola A05 - vincoli geomorfologici e piano stralcio di assetto idrogeologico PSAI
 - Tavola A06 - densità abitativa
 - Tavola A07 - amplificatori di rischio
 - Tavola A08 - attività sensibili
 - Tavola A09 - infrastrutture di trasporto
 - Relazione A10 - attività di analisi
 - Tavola P01 - individuazione delle zone di tutela
 - Tavola P02 - destinazioni urbanistiche
 - Relazione R01 - norme di attuazione
6. Relazione per la verifica di esclusione dalla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R.C n. 17/2009 “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania”.

Visti tutti gli atti e gli elaborati elencati che costituiscono parte integrante del presente atto.

Visto l'art. 701 del Codice della navigazione D.Lgs n. 96/2005 e s.m.i..

Visti, ancora, la Legge della Regione Campania n. 16/2004 e s.m.i., il Regolamento della Regione Campania n. 5/2011 e il D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica Generale
Arch. Andrea Mendech

Per i motivi tutti espressi in narrativa:

IL SEGRETARIO GENERALE

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Adottare ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011, il Piano di rischio aeroportuale del comune di Napoli composto dai seguenti elaborati:

- Tavole di analisi:

- Tavola A01 - inquadramento a scala sovracomunale
- Tavola A02.1 - individuazione delle zone di tutela su base catastale – area ovest
- Tavola A02.2 - individuazione delle zone di tutela su base catastale – area nord
- Tavola A02.3 - individuazione delle zone di tutela su base catastale – area sud
- Tavola A03 - individuazione delle zone di tutela ortofoto AGEA 2011
- Tavola A04 - caratteri fisici del territorio
- Tavola A05 - vincoli geomorfologici e piano stralcio di assetto idrogeologico PSAI
- Tavola A06 - densità abitativa
- Tavola A07 - amplificatori di rischio
- Tavola A08 - attività sensibili
- Tavola A09 - infrastrutture di trasporto
- Relazione A10 - attività di analisi
- Tavola P01 - individuazione delle zone di tutela
- Tavola P02 - destinazioni urbanistiche
- Relazione R01 - norme di attuazione.

2. Dare atto della conformità alle leggi, regolamenti e strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore ex art. 3, comma 1, del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011.
3. Confermare l'esclusione del *PRA* dalla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica già dichiarata con deliberazione di Giunta comunale n. 4 dell'8 gennaio 2016.
4. Incaricare la Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – Sito UNESCO di pubblicare il piano nel BURC della Regione Campania, all'albo pretorio e sul sito web del comune di Napoli.
5. Incaricare la Segreteria della Giunta comunale e la Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – Sito UNESCO di procedere al deposito del *PRA* in argomento rispettivamente presso gli uffici della Segreteria di Giunta comunale e gli uffici del Servizio pianificazione urbanistica generale per sessanta giorni, affinché nei predetti sessanta giorni chiunque possa formulare osservazioni ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione urbanistica generale
arch. *Andrea Ceudech*


Visto

Il Direttore centrale
arch. *Giuseppe Pulli*

**Segue dichiarazione di esecuzione
immediata su intercalare allegato**

L'Assessore al Diritto alla città, alle Politiche urbane,
al Paesaggio e ai Beni comuni
prof. arch. *Carmino Piscopo*

IL SEGRETARIO GENERALE



LA GIUNTA,
Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall' art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/ 2000 in quanto occorre dare immediatamente
corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata.

Con voti UNANIMI

DELIBERA

Di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando
mandato ai componenti uffici di attuare le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

11

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 02 DEL 22/02/2017
AVENTE AD OGGETTO:

Adozione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011, del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) redatto ai sensi del D.Lgs n. 96/2005 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica generale esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata anche in riferimento ad esercizi successivi.

Addi..... 22/02/2017

IL DIRIGENTE

Arch. *Andrea Ceudsch*

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 24 FEB. 2017 Prot. 31/115

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

La proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulle situazioni ec. fin. o patrimoniali dell'Ente
Per parere non dovuto

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

H. Di Palo

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo..... Sez.....

Rubrica.....Cap..... () del Bilancio, che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€
Impegno precedente	€
Impegno presente	€
Disponibile	€

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale prot. 2 del 22.2.2017 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 28.2.2017 – SG 102

Osservazioni del Segretario Generale

12

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio competente.

Con il provvedimento in oggetto si intende adottare il Piano di Rischio Aeroportuale.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: *“Favorevole. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata anche in riferimento ad esercizi successivi.”*.

In ordine a tale proposta di deliberazione, il Ragioniere Generale ha rappresentato quanto segue: *“La proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione ec. fin o patrimoniale dell'Ente. Parere non dovuto.”*.

La proposta di deliberazione fa seguito alla deliberazione di G.C. n. 4/2016 di presa d'atto della proposta di Piano di rischio aeroportuale ed alla deliberazione di G.C. n. 506/2016, che ha modificato la prima in un'ottica di ampliamento delle zone soggette a tutela del rischio aeroportuale. Come attestato dalla dirigenza nella parte narrativa, il Piano è stato predisposto seppur in assenza sia di una specifica legislazione regionale in materia di tutela del territorio del rischio generato dall'attività di volo sia di un piano di sviluppo aeroportuale.

Si richiamano le osservazioni espresse in ordine alle citate deliberazioni di G.C. n. 4/2016 e n. 506/2016, con particolare riferimento alle previsioni di cui al capitolo 9, paragrafo 6, del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti adottato dall'ENAC in cui, nel dettare disposizioni in ordine ai Piani di Rischio, si stabilisce, tra l'altro, che: *“[...] Il piano di rischio è redatto dal Comune il cui territorio è interessato dalle zone di tutela e, qualora tali zone interessino i territori di più Comuni, il piano è redatto in maniera coordinata. L'ENAC, ricevuto il piano di rischio dai Comuni, esprime il proprio parere sulla base di valutazioni di tipo aeronautico. Nelle proprie valutazioni l'ENAC tiene conto dei dati aeronautici che caratterizzano l'aeroporto nello scenario attuale e futuro così come delineato nel piano di sviluppo segnalando le eventuali esigenze di adeguamento. [...]”*. In proposito, risulta esplicitato nell'atto che *“le attività propedeutiche e di redazione del PRA per Napoli sono state effettuate in coordinamento con i [...] comuni interessati [...] tale coordinamento è stato particolarmente finalizzato ad uniformare contenuti e formati del piano con il Comune di Casoria [...] nonché con i restanti comuni [...]”*.

Nella parte narrativa la dirigenza, con sottoscrizione di responsabilità, attesta, inoltre, che il contenuto del Piano ha recepito le raccomandazioni formulate dall'ENAC nel parere espresso sulla proposta di Piano di cui alla deliberazione di G.C. n. 506/2016 e che, in particolare, si riferiscono al carico antropico delle zone interessate ed alla permanenza di persone nelle stesse.

Si pone in evidenza che la procedura avviata con la citata deliberazione di G.C. n. 4/2016 troverà conclusione all'atto dell'approvazione del Piano in oggetto da parte del Consiglio Comunale, secondo la procedura di formazione degli atti di pianificazione dettata dal Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assume particolare rilievo l'istruttoria svolta dagli uffici comunali e le valutazioni della dirigenza, alla quale compete, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica attestante la

S.L.


VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

13
regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima. Nel quadro normativo disciplinante compiti e responsabilità della dirigenza, assume rilievo, altresì, l'attività di vigilanza e controllo sulla correttezza delle procedure attuative dell'atto proposto, ove dovesse essere confermato in sede deliberante, anche con riferimento al rispetto dei tempi del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i..

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

 02.3.17

~~VISTO:
Il Sindaco~~

14

Deliberazione di G.C. n. 103 del 02/3/2017 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati dichiarati nell'atto.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15 MAR. 2017 rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati dichiarati nell'atto:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati;

Il Funzionario responsabile